



**Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione**

(C/2025/6212)

Ai fini dell'applicazione del cumulo diagonale dell'origine tra le Parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>(1)</sup> (in appresso «la convenzione»), le Parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre Parti.

Occorre ricordare che il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le Parti di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio con tutte le Parti che partecipano all'acquisizione del carattere originario, ossia con tutte le Parti di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di una Parte che non ha concluso accordi con le Parti di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine<sup>(2)</sup>.

Sulla base delle notifiche effettuate dalle Parti alla Commissione europea, le tabelle allegate forniscono le precisazioni seguenti:

tabella 1 — un quadro semplificato delle possibilità di cumulo;

tabelle 2 e 3 — la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile.

Nella tabella 1 una «C» indica l'esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base delle norme del 2012<sup>(3)</sup>. Nel caso di cumulo diagonale che coinvolge un terzo partner occorre indicare una «C» nell'intersezione della tabella fra i tre partner.

Nella tabella 1 «R» indica l'esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base delle norme del 2023<sup>(4)</sup>. Se i partner applicano le norme transitorie<sup>(5)</sup>, nella tabella 1 si aggiunge anche una «T». Nel caso di cumulo diagonale che coinvolge un terzo partner occorre indicare una «R» nell'intersezione della tabella fra i tre partner.

Ai fini dell'applicazione delle norme transitorie introdotte dalla decisione n. 2/2024 del comitato misto applicabili fra due parti contraenti, i materiali originari di un'altra parte contraente in conformità delle norme del 2012 possono essere usati nel cumulo in conformità delle norme del 2023 applicando il principio di permeabilità contemplato all'articolo unico, paragrafo 2, di detta decisione.

Esistono tuttavia alcune eccezioni al cumulo diagonale. In tali casi (1), (2) o un asterisco (\*) indica le eccezioni da prendere in considerazione.

Nella tabella 2 le date indicate si riferiscono:

- alla data di applicazione del cumulo diagonale conformemente all'appendice I, articolo 3, della convenzione, nel caso in cui l'accordo di libero scambio in questione si riferisce alla convenzione. In tal caso la data è preceduta da «(C)»;

<sup>(1)</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Norme del 2012: le norme contenute nell'appendice 1 della convenzione nella versione pubblicata nella GU L 54 del 26.2.2023, pag. 4 e nei protocolli applicabili fra parti contraenti contenenti le norme di origine anteriori alla convenzione pubblicati nella GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

<sup>(4)</sup> Norme del 2023: le norme contenute nell'appendice 1 della convenzione nella versione modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto e pubblicata nella GU L 2024/390, 19.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>.

<sup>(5)</sup> La serie alternativa di norme di origine, basata sulle norme del 2023 applicabili su base bilaterale tra le parti contraenti.

- alla data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine anteriori alla convenzione che istituiscono un cumulo diagonale allegati all'accordo di libero scambio in questione, negli altri casi;
- alla data di applicazione del cumulo diagonale conformemente all'appendice I, articolo 7, della convenzione, modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione del 7 dicembre 2023 <sup>(6)</sup>. In tal caso la data è preceduta da «(R)».

Nella tabella 3 le date indicate si riferiscono alla data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale allegati agli accordi di libero scambio tra l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE. Ogni volta che si fa riferimento alla convenzione in un accordo di libero scambio tra Parti di questa tabella, nella tabella 2 è aggiunta una data preceduta da «(C)» e/o «(R)», a seconda del caso.

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall'unione doganale UE-Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l'Unione europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo di origine.

I codici per le Parti contraenti elencate nelle tabelle sono i seguenti:

- Unione europea EU
- Stati EFTA:
  - Islanda IS
  - Svizzera (compreso il Liechtenstein) <sup>(7)</sup> CH (+ LI)
  - Norvegia NO
- Isole Fær Øer FO
- Partecipanti al processo di Barcellona:
  - Algeria DZ
  - Egitto EG
  - Israele IL
  - Giordania JO
  - Libano LB
  - Marocco MA
  - Palestina <sup>(\*)</sup> PS
  - Siria SY
  - Tunisia TN
- Turchia TR
- Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE:
  - Albania AL
  - Bosnia-Erzegovina BA
  - Macedonia del Nord MK
  - Montenegro ME

<sup>(6)</sup> GUL, 2024/390, 19.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>.

<sup>(7)</sup> La Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un'unione doganale.

<sup>(\*)</sup> Tale designazione non è da intendersi come un riconoscimento dello Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

— Serbia	RS
— Kosovo (**)	KO
— Repubblica di Moldova	MD
— Georgia	GE
— Ucraina	UA

La presente comunicazione sostituisce la comunicazione pubblicata nella GU C, C/2025/5098, 17.9.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/5098/oj>.

---

(\*\*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardanti lo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Tabella 1

## Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

		Stati EFTA				Partecipanti al processo di Barcellona										Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE															
	EU	CH (+LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA							
EU		CR	CR	CR	CR	C	CR/T(3)	C	CR		CR/T	C		CR/T	C(1)	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR							
CH (+ LI)	CR		CR	CR	C		C	C	C	C	C	C		C	CR	CR	CR		CR	CR	CR	CR	CR	C							
IS	CR	CR		CR	C		C	C	C	C	C	C		C	CR	CR	CR		CR	CR	CR	CR	CR	C							
NO	CR	CR	CR		C		C	C	C	C	C	C		C	CR	CR	CR		CR	CR	CR	CR	CR	C							
FO	CR	C	C	C											CR																
DZ	C																														
EG	CT/R (3)	C	C	C											C	C	C	C					C								
IL	C	C	C	C											C																
JO	CR	C	C	C			C	C							C																
LB		C	C	C																											
MA	CT/R	C	C	C			C		C							C	C														
PS	C	C	C	C													C														
SY																		C													
TN	CT/R	C	C	C			C		C		C								C												
TR	C(1)	CR	CR	CR	CR		C	C			C	C	C	C		C (*)	C (*)	(*)	C	C(2)											
AL	CR	CR	CR	CR													C (*)			CR	CR	CR	CR	CR	CR						
BA	CR	CR	CR	CR													C (*)	CR			CR	CR	CR	CR	CR						
KO	CR																(*)	CR	CR		CR	CR	CR	CR	CR						
ME	CR	CR	CR	CR													C (*)	CR	CR	CR		CR	CR	CR	CR						
MK	CR	CR	CR	CR													C (*)	CR	CR	CR	CR		CR	CR							
RS	CR	CR	CR	CR			C										C (*)	CR	CR	CR	CR	CR		CR							

		Stati EFTA			Partecipanti al processo di Barcellona										Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE											
MD	CR	CR	CR	CR											C	CR										
GE	CR	CR	CR	CR											C(2)	CR										
UA	CR	C	C	C											CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	
					(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025																					
						(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025																				
							(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025																			
								(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025																		
									(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025																	
										(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025																
											(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025															
												(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025														
													(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025													
														(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025												
															(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025											
																(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025										
																	(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025									
																		(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025								
																			(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025							
																				(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025						
																					(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025					
																						(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025				
																							(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025			
																								(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025		
																									(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025	
																										(C) 1.2.2016 (R) 1.1.2025)





1) Per le merci contemplate dall'unione doganale UE-Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006. Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1° gennaio 2007. Per i prodotti del carbone e dell'acciaio la data di applicazione è il 1° marzo 2009.

Tabella 3

**Data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia**

	EU	AL	BA	KO	MK	ME	RS	TR
EU		1.1.2007	1.7.2008	1.4.2016	1.1.2007	1.1.2008	8.12.2009	1)
AL	1.1.2007		22.11.2007	1.4.2014	26.7.2007	26.7.2007	24.10.2007	1.8.2011
BA	1.7.2008	22.11.2007		1.4.2014	22.11.2007	22.11.2007	22.11.2007	14.12.2011
KO	1.4.2016	1.4.2014	1.4.2014		1.4.2014	1.4.2014	1.4.2014	1.9.2019
MK	1.1.2007	26.7.2007	22.11.2007	1.4.2014		26.7.2007	24.10.2007	1.7.2009
ME	1.1.2008	26.7.2007	22.11.2007	1.4.2014	26.7.2007		24.10.2007	1.3.2010
RS	8.12.2009	24.10.2007	22.11.2007	1.4.2014	24.10.2007	24.10.2007		1.9.2010
TR	1)	1.8.2011	14.12.2011	1.9.2019	1.7.2009	1.3.2010	1.9.2010	

1) Per le merci contemplate dall'unione doganale UE-Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006. Non applicabile per i prodotti agricoli e i prodotti del carbone e dell'acciaio.

## ALLEGATO I

**Notifiche relative al rilascio elettronico dei certificati di circolazione EUR.1 ed EUR-MED ai sensi del paragrafo 1, lettera d), della raccomandazione n. 1/2023 e della decisione n. 1/2024 del comitato misto della convenzione<sup>(1)</sup>**

**Norvegia**

Sistema: Altinn — il portale governativo per il dialogo digitale tra imprese, privati cittadini e agenzie pubbliche

Data di inizio: 2 aprile 2020

Link per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione: <https://eur1.toll.no>

**Turchia**

Sistema: MEDOS — «Sistema di automazione dei certificati di origine e dei certificati di circolazione»

Data di inizio: 24.4.2018

Il link unico per ciascun certificato di circolazione inizia con <https://mdc.gtb.gov.tr>, <https://uygulama.gtb.gov.tr>, <https://istanbul.ebirlik.net/> e/o <https://ankara.ebirlik.net/dolasim/app>

(accessibile scansionando il codice QR sul certificato o digitando il percorso stampato sul certificato)

**Marocco**

Data di inizio: 12.1.2021

Link per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione: <http://www2.douane.gov.ma/certificat/>

**Israele**

Sistema: Global Gate

Data di inizio: 1.4.2024

Link per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione:

<https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/CertificateOfOrigin>

---

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/243, 15.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj>.

## ALLEGATO II

**Elenco delle parti contraenti che hanno scelto di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3**

- A. Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a tutti i loro partner
- Islanda
  - Norvegia
  - Svizzera (Liechtenstein)
- B. Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a un numero limitato dei loro partner
- Albania — agli Stati EFTA
  - Montenegro — agli Stati EFTA
  - Macedonia del Nord — agli Stati EFTA
  - Serbia — agli Stati EFTA
  - I partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e la Repubblica di Moldova (Parti dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio) — fra loro
-